

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AI SENSI DELL’ART.164 DEL D.LGS 50/2016) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI “BAR – PUNTO RISTORO” PRESSO LE DIVERSE SEDI DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO . GARA n.7105352

ALLEGATO B

CAPITOLATO TECNICO

PREMESSA

Costituisce oggetto del presente capitolato la disciplina delle concessioni per la gestione dell’esercizio-bar con annessa vendita di generi appartenenti al settore non alimentare e servizio ristoro mediante distributori automatici di bevande e generi vari all’interno delle seguenti strutture:

L’appalto si articola in n.5 lotti così come descritto nei successivi articoli:

- **LOTTO N.1** – SERVIZIO DI GESTIONE DEI “BAR” DEL PRESIDIO OSPEDALIERO CENTRALE
 - *Presidio Ospedaliero SS. Annunziata*
 - *Stabilimento Ospedaliero S.G. Moscati*
 - *Stabilimento Ospedaliero “San Marco” Grottaglie*
- **LOTTO N.2** – SERVIZIO DI GESTIONE DEI “BAR” DEL PRESIDIO OSPEDALIERO OCCIDENTALE
 - *Presidio Ospedaliero di Castellaneta*
 - *Stabilimento Ospedaliero di Mottola*
 - *Stabilimento Ospedaliero di Massafra*
- **LOTTO N.3** – SERVIZIO DI GESTIONE DEL “BAR” DEL PRESIDIO OSPEDALIERO VALLE D’ITRIA
 - *Presidio Ospedaliero “San Francesco da Paola” di Martina Franca*
- **LOTTO N.4** – SERVIZIO DI GESTIONE DEL “BAR” DEL PRESIDIO OSPEDALIERO ORIENTALE
 - *Presidio Ospedaliero “Giannuzzi” di Manduria*
- **LOTTO N.5** – SERVIZIO DI GESTIONE DEI “PUNTI DI RISTORO” PRESSO LE AREE TERRITORIALI
 - *Presidi Ospedalieri (Castellaneta Massafra, Mottola, Taranto, Grottaglie, Martina Franca e Manduria)*
 - *Distretti Socio Sanitari n. 1, n.2, Unico,n.5,n.6,n.7*
 - *Dipartimento di Prevenzione*
 - *Dipartimento di Salute Mentale*
 - *Dipartimento di Assistenza Riabilitativa Territoriale*
 - *Dipartimento di Dipendenze Patologiche*

ART 1 - DESCRIZIONE LOTTI N. 1-2-3-4

La concessione ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio bar, mediante somministrazione, vendita e consumo di alimenti e bevande analcoliche e della vendita di generi appartenenti al settore non alimentare all’interno dei Presidi Ospedalieri dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto, nelle aree meglio specificate nell’allegato “F”. Si significa che l’oggetto della presente procedura non può in alcun modo configurarsi quale locazione di tipo commerciale, con tutte le conseguenze dallo stesso derivanti, quali a titolo meramente esemplificativo, la non configurabilità di alcun tipo avviamento aziendale in capo al concessionario. Pertanto trattandosi di concessione di servizio, il cui uso è consentito dall’ASL Taranto alla Ditta Aggiudicataria nelle forme, modi e durata, indicati dal relativo contratto di concessione, la Ditta stessa riconosce e dà atto, senza riserva alcuna, che non ricorrono gli estremi che possano dar luogo al riconoscimento del cosiddetto avviamento commerciale, impegnandosi, quindi, a non avanzare mai alcuna pretesa al riguardo, a seguito della scadenza o della risoluzione anticipata, per qualsivoglia ragione, del contratto. Di tale assicurazione sarà data menzione mediante idonea attestazione nella documentazione amministrativa.

Superficie per l’erogazione dei servizi

L’Azienda Sanitaria Locale di Taranto per l’assolvimento dei servizi oggetto della presente concessione - **LOTTI N.1-2-3-4** - mette a disposizione:

- un’area situata al piano terra dell’Ospedale di Taranto “SS. Annunziata”, sito in Via Bruno n.1 già adibita ad esercizio-bar, identificata nella planimetria generale (Allegato “A”) del presente capitolato, per una superficie complessiva di mq. 28circa.

- un'area situata al piano terra dell'Ospedale di Taranto "Nuovo Padiglione VINCI", sito in Via Bruno n.1, già adibita ad esercizio-bar, identificata nella planimetria generale (Allegato "B") del presente capitolato, per una superficie complessiva di mq. 63 circa.
- un'area situata al piano terra dell'Ospedale "S.G.Moscato", sito in Via per Martina Franca già adibita ad esercizio-bar, identificata nella planimetria generale (Allegato "C") del presente capitolato, per una superficie complessiva di mq. 33circa.
- un'area situata al piano terra dell'Ospedale di Martina Franca, sito in Via Francesco Da Paola n.1, già adibita ad esercizio-bar, identificata nella planimetria generale (Allegato "D") del presente capitolato, per una superficie complessiva di mq. 44circa.
- un'area situata al piano terra dell'Ospedale di Castellaneta, sito in Via del Mercato n.1, già adibita ad esercizio-bar, identificata nella planimetria generale (Allegato "E") del presente capitolato, per una superficie complessiva di mq. 19circa.
- un'area situata al piano terra dell'Ospedale di Mottola "Umberto I", sito in Via Silvio Pellico, già adibita ad esercizio-bar, identificata nella planimetria generale (Allegato "F") del presente capitolato, per una superficie complessiva di mq. 55circa.
- un'area situata al piano terra dell'Ospedale "Pagliari" di Massafra, sito in Viale Magna Grecia, già adibita ad esercizio-bar, identificata nella planimetria generale (Allegato "G") del presente capitolato, per una superficie complessiva di mq. 32circa.
- un'area situata al piano terra dell'Ospedale di Grottaglie "San Marco", sito in Via Pignatelli, già adibita ad esercizio-bar, identificata nella planimetria generale (Allegato "H") del presente capitolato, per una superficie complessiva di mq. 22circa.
- un'area situata al piano terra dell'Ospedale di Manduria "Giannuzzi", sito in Via Mandonion, già adibita ad esercizio-bar, identificata nella planimetria generale (Allegato "I") del presente capitolato, per una superficie complessiva di mq. 23circa.

I locali vengono messi a disposizione nello stato di fatto in cui si trovano al momento iniziale della decorrenza del contratto, pertanto viene richiesto il sopralluogo obbligatorio così come indicato dal successivo art. al fine di consentire al partecipante una completa valutazione degli interventi da eseguire per il corretto svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento.

I locali destinati all'esercizio del bar dovranno essere tenuti dal concessionario in ottimo stato di conservazione e manutenzione per tutta la durata del contratto. Gli eventuali danni ai locali e relativi impianti che venissero rilevati in corso di contratto o successivamente alla sua scadenza, dovranno essere immediatamente risarciti all'Azienda Sanitaria Locale da parte del concessionario.

Non sono ammesse variazioni progettuali che modifichino la superficie. Potranno invece essere apportate modifiche, per esigenze progettuali, di pareti o altri interventi minori, fatto salvo apposita autorizzazione delle Aree competenti della Azienda Sanitaria Locale di Taranto. Resta inteso che tutte le modifiche, preventivamente autorizzate, verranno eseguite a cura e spese del concessionario.

Relativamente ai distributori automatici, gli stessi dovranno essere installati secondo la mappatura di cui agli allegati sopra menzionati.

Periodo transitorio

L'esercizio-bar ed il servizio di distributori automatici, all'interno dei suddetti Ospedali, sono attualmente gestiti da altro concessionario fino alla stipula della nuova concessione tra il nuovo aggiudicatario e l'Azienda Sanitaria Locale.

Nel periodo di tempo intercorrente fra la cessazione della vecchia concessione e l'attivazione della nuova, a seguito della sottoscrizione del relativo contratto, il cessante ed il subentrante alla concessione avranno cura di evitare comportamenti e azioni tali da creare disservizi, trattandosi di esercizio di attività destinate a degenti, loro familiari e personale ospedaliero.

Il periodo transitorio non potrà, comunque, essere superiore a quarantacinque giorni.

Servizio sostitutivo di mensa

Si precisa che il servizio del presente lotto non prevede l'erogazione di alcun forma sostitutiva di mensa "buono pasto elettronico".

ART. 2 - DESCRIZIONE DEL LOTTO N.5

La concessione ha per oggetto l'affidamento del servizio di ristoro mediante **n.60 (sessanta) distributori automatici** di bevande calde, fredde, frutta e snack da installare nelle aree appositamente individuate,

ovvero da individuare, all'interno dei Presidi Ospedalieri e delle Strutture Territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale di Taranto. Resta inteso che l'Amministrazione si riserva durante la validità contrattuale di trasferire i suddetti sistemi nelle sedi che riterrà più opportune senza alcun costo aggiuntivo.

I locali vengono messi a disposizione nello stato di fatto in cui si trovano al momento iniziale della decorrenza del contratto, pertanto è consentito il sopralluogo delle aree così come indicato dal successivo art.18 al fine di consentire al partecipante una completa valutazione degli interventi da eseguire per il corretto svolgimento delle attività da prevedere, fermo restando la riserva di trasferire i suddetti sistemi nelle sedi che si riterranno più opportune.

I locali destinati all'esercizio del "punto di ristoro" dovranno essere tenuti dal concessionario in ottimo stato di conservazione e manutenzione per tutta la durata del contratto. Gli eventuali danni ai locali e relativi impianti che venissero rilevati in corso di contratto o successivamente alla sua scadenza, dovranno essere immediatamente risarciti all'Azienda Sanitaria Locale da parte del concessionario.

Non sono ammesse variazioni progettuali che modifichino la superficie.

ART. 3 - CONDIZIONI E PRINCIPI GENERALI - CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

A. SERVIZIO BAR

Formano oggetto di vendita o somministrazione tutti i beni rientranti nelle categorie riferite all'esercizio commerciale di un bar, come di seguito genericamente rappresentati, ancorché in maniera non esaustiva:

1. Alimenti preconfezionati (*prodotti dolciari anche da forno, pasticceria dolce e salata, bibite e bevande analcoliche, succhi di frutta, acqua minerale, caramelle, chewing-gum, gelati, ecc.*)
2. Preparazioni alimentari estemporanee su richiesta del cliente (*caffetteria con latte fresco e caffè composto da miscele di ottima qualità*)
3. Preparazioni alimentari giornaliere (*panini, tramezzini, piadine, insalate, macedonie di frutta, prodotti precotti surgelati e non in monoporzione, ecc*)
4. Prodotti di pasticceria dolce e salata e di panetteria da consumarsi entro 24 ore dalla produzione.

L'attività di riscaldamento degli alimenti dovrà essere svolta con attrezzature elettriche e/o microonde. Non sono ammessi prodotti alimentari non attinenti con la specifica natura dell'attività.

La somministrazione o vendita dei prodotti non preconfezionati deve avvenire direttamente da parte degli operatori della Ditta Concessionaria, in modo tale da impedire l'accesso diretto degli utenti a tali prodotti.

La Ditta Concessionaria si impegna, relativamente alla concessione dell'esercizio-bar, ad utilizzare, somministrare e vendere prodotti di ottima qualità, variamente assortiti, di recente produzione presso stabilimenti e/o laboratori provvisti di autorizzazione sanitaria o registrati/riconosciuti ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente, appartenenti a marche di consolidata affidabilità alimentare, anche in relazione all'alto grado di commerciabilità dei prodotti e di conformità ai requisiti ed ai criteri previsti dalle leggi nazionali comunitarie vigenti in materia.

Tutte le tipologie degli alimenti e delle bevande che saranno venduti o somministrati devono essere etichettati nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

Tutti i materiali destinati a venire a contatto diretto o indiretto con gli alimenti devono essere idonei per gli alimenti a cui sono destinati e alla loro utilizzazione ed essere conformi ai requisiti previsti dalle normative nazionali e comunitarie.

Tali alimenti dovranno essere garantiti al mattino in quantità adeguata a soddisfare le esigenze dell'utenza interna e di quella esterna che accede per ragioni sanitarie e assistenziali ai Presidi Ospedalieri.

Nei locali destinati al servizio bar dovrà essere esposto e reso visivamente disponibile e facilmente consultabile dagli utenti l'elenco degli ingredienti dei prodotti e degli allergeni, così come previsto dal Regolamento CE 1169/11.

Nell'ambito dei prodotti alimentari, quantomeno di quelli preconfezionati, dovrà altresì essere garantita la linea dei prodotti per celiaci e diabetici.

Ai sensi della normativa vigente è proibito detenere, somministrare o vendere, anche per asporto, bevande appartenenti alla categoria degli alcolici e superalcolici. La somministrazione o la vendita di tali prodotti, se riscontrata da organismi interni di controllo o da autorità esterne, costituisce causa di risoluzione contrattuale.

Esposizione dei prodotti.

E' fatto obbligo alla Ditta Concessionaria predisporre modalità espositive delle merce posta in vendita che siano consone al contesto ospedaliero in cui l'attività è inserita.

Servizio al tavolo.

La ditta concessionaria può collocare tavoli e "sedute" per l'utenza all'interno dell'area messa a disposizione per il servizio bar, previa autorizzazione da parte della Direzione Medica del Presidio.

E' vietato alla Ditta Concessionaria affiggere cartelli pubblicitari che non riguardino i prodotti dalla stessa utilizzati e/o posti in vendita. Particolare attenzione dovrà essere rivolta al decoro degli ambienti e quindi anche alla pubblicità dei prodotti in vendita, che dovrà essere collocata in appositi spazi

E' facoltà dell'AZIENDA SANITARIA LOCALE di verificare la logistica e rispondenza della pubblicità esposta e se riconosciuta non consona per il decoro dei luoghi o comunque non rispettosa delle finalità per cui è esposta potrà disporre la rimozione, senza l'assenso del concessionario.

- **GENERI APPARTENENTI AL SETTORE NON ALIMENTARE**

E' prevista, all'interno della concessione per il servizio bar, la possibilità di vendita di generi appartenenti al settore non alimentare (D.Lgs. n.114/98 e s.m.i.).

La vendita dei generi del settore non alimentare (che in virtù del decreto legislativo sopra ricordato non deve far più riferimento alle tabelle merceologiche, bensì all'unica distinzione tra il settore alimentare e non alimentare), è consentita esclusivamente per i beni riconducibili alle necessità della degenza ospedaliera o di visita di cortesia ai pazienti.

- **GENERI IN VENDITA.**

E' pertanto obbligatoria, in relazione alla caratteristica dell'esercizio posto a servizio di una struttura ospedaliera, la vendita esclusivamente di articoli per la pulizia e l'igiene personale, di penne, notes o similari, schede telefoniche, biglietti di mezzi pubblici e quant'altro di assimilabile sempre nell'ottica della soddisfazione dei clienti della struttura (pazienti ricoverati e ambulatoriali, visitatori).

La vendita di articoli non annoverabili nelle categorie sopra menzionate, ancorchè non esaustive, ma che dovessero rivelarsi utili per i pazienti o i loro familiari e/o per il personale dipendente potrà essere attivata esclusivamente previa autorizzazione della Direzione Medica del Presidio di appartenenza ed in assenza del Dec del contratto.

Anche la quantità esposta dei prodotti dovrà essere adeguata e contenuta rispetto agli spazi disponibili, tale da non creare intralcio alle persone e all'attività del servizio del bar.

A tal fine è fatto divieto di sporgere involucri, pacchi e merce in genere fuori dagli spazi preposti all'espletamento dell'attività commerciale.

- **VIDEOGIOCHI.**

Nei locali del bar sono proibiti giochi di qualsiasi genere, in particolare è vietata l'installazione di macchine per videogiochi.

- **TABACCHI**

E' vietata la vendita anche tramite distributori automatici di tabacchi.

Il Concessionario dovrà garantire, limitatamente ai locali soggetti alla sua gestione, il rispetto della normativa sul fumo installando a suo carico l'apposita cartellonistica visibile al pubblico.

- **RIVENDITA DI GIORNALI E RIVISTE**

Nei locali oggetto delle presenti concessioni dovrà essere previsto un apposito ed adeguato spazio adibito a rivendita di prodotti vari di editoria (es: quotidiani, giornali, periodici, riviste, libri ecc...), Il concessionario dovrà farsi cura di non porre in particolare evidenza giornali o periodici che trattino argomenti o riportino immagini atte ad offendere la morale comune e/o a pregiudicare l'immagine dell'Azienda Sanitaria Locale.

Ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 24.4.2001, n. 170 "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'art.3 della L. n.108/99" è vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.

- **PRODOTTI INERENTI IL GIOCO D'AZZARDO**

In riferimento a quanto stabilito dalla normativa vigente in merito ai principali fattori di rischio è assolutamente vietato detenere e vendere qualunque tipologia di prodotti inerenti il gioco d'azzardo (ad esempio: "Gratta e Vinci").

B. SERVIZIO DI RISTORO MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E ALIMENTI

La Ditta Concessionaria dovrà collocare, a sua cura, spese e rischio, i distributori per la vendita automatica di alimenti, bibite, bevande analcoliche, acqua minerale preconfezionati, bevande calde di preparazione estemporanea nei Servizi ospedalieri secondo la mappatura prevista dagli uffici competenti della Azienda Sanitaria Locale di Taranto.

La ditta concessionaria si impegnerà, inoltre:

- ad apporre su ciascun distributore installato apposita etichetta recante i dati relativi al provvedimento dirigenziale di autorizzazione dell’Azienda Sanitaria Locale;
- a dichiarare, in sede di offerta, il fornitore dei distributori automatici installati con l’impegno di comunicare le eventuali modifiche in corso di validità contrattuale.

Anche la collocazione di ciascun distributore dovrà avvenire, come per qualsiasi altro espositore o impianto sopra richiamato, senza intralcio o disturbo per il normale svolgimento dell’attività sanitaria.

L’AZIENDA SANITARIA LOCALE Taranto si riserva la facoltà di modificare, sospendere temporaneamente o definitivamente, il luogo di installazione dei distributori automatici nonché richiederne l’installazione di ulteriori, a fronte di insindacabili necessità funzionali e organizzative delle sedi aziendali, disposizioni che verranno ritualmente comunicate al concessionario, a cui non potrà opporre alcuna impugnativa, in quanto clausola espressamente accettata.

Alla scadenza del contratto la Ditta Concessionaria dovrà provvedere, a sue cure e spese, alla rimozione di tutti i distributori ed al ripristino dello stato dei luoghi, rendendoli come assegnati.

- Sicurezza

Ai fini antincendio, gli ambienti destinati all’esercizio-bar e deposito, sono classificati Zone E ai sensi del D.M. 18.09.2002 “Approvazione della regola tecnica per di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private” e, pertanto, devono sottostare a tutte le prescrizioni indicate. Particolare attenzione si richiama sulla compartimentazione al perimetro e sull’accesso alle vie di fuga. Per le caratteristiche costruttive, i materiali impiegati e gli arredi, deve essere rispettato quanto stabilito al punto 3 del D.M. 18.09.02.

La Ditta Concessionaria dovrà garantire il rispetto di quanto disposto dal D.M. 10.03.1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”, con particolare riferimento all’art.6 (Designazione degli addetti al servizio antincendio) ed alla necessità di mantenere sempre sgombre e fruibili le vie d’esodo.

All’interno dei locali messi a disposizione della Ditta Concessionaria è tassativamente vietato l’uso di apparecchi funzionanti a gas combustibile.

Deve altresì essere garantito il rispetto dei limiti di inquinamento dell’aria e dei livelli di rumore previsti dalla vigente normativa in materia ospedaliera e sanitaria. Dove si producono fumi, odori e/o vapori, questi andranno rimossi attraverso adeguati impianti di aspirazione localizzata.

I lavori dovranno essere eseguiti a regola d’arte ad opera di ditte specializzate, a cura e per conto della Ditta Concessionaria e sotto il controllo dell’Area Gestione Tecnica dell’Asl Taranto.

L’Azienda si riserva la facoltà di accertare la qualificazione delle ditte esecutrici ed autorizzarne l’ingresso alle proprie strutture.

La Ditta Concessionaria, durante l’allestimento dei locali, avrà cura di non arrecare disservizi e/o disagi alla normale attività dell’Azienda Sanitaria Locale.

I lavori di realizzazione del nuovo arredo dovranno essere eseguiti senza soluzione di continuità per i servizi oggetto della presente concessione.

Le attrezzature di lavoro e gli impianti ed apparecchiature elettriche dovranno essere conformi a quanto disposto dal Titolo III, Capi I e III del D.Lgs. n. 81/2008 “Attuazione dell’art.1 della L. 3.08.2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

- Manutenzione.

La Ditta dovrà garantire a proprie spese la realizzazione del programma di manutenzione finalizzato a garantire il funzionamento continuativo dei distributori e a ridurre al minimo i disservizi causati da eventuali guasti.

- Manutenzione preventiva

Comprende le attività volte a mantenere i distributori automatici in efficiente stato di funzionamento, ossia revisione generale, controllo e messa a punto, eventuali riparazioni o sostituzioni delle parti usurate o che

presentino malfunzionamenti. Gli interventi di manutenzione preventiva saranno eseguiti periodicamente, con frequenza minima trimestrale, su tutti i distributori installati.

- Manutenzione correttiva

Comprenderà le attività volte a ripristinare la normale funzionalità dei distributori, ossia la risoluzione di guasti o disfunzioni mediante riparazioni o sostituzioni dei distributori ovvero dei loro componenti. La Ditta dovrà intervenire e ripristinare la piena funzionalità del distributore entro il termine massimo di 24 ore dalla chiamata o entro l'eventuale minor termine offerto in sede di gara escludendo i giorni festivi e le domeniche. Qualora il guasto non sia riparabile in loco ovvero comporti un fermo macchina superiore alle 24 ore, la Ditta dovrà provvedere alla sostituzione del distributore entro e non oltre il termine di 48 ore dalla chiamata iniziale o comunque entro l'eventuale minor termine offerto in sede di gara

Gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti da personale specializzato, in possesso di competenze tecniche adeguate alle attività da svolgere.

I distributori che nonostante gli interventi di manutenzione presentassero frequenti fermi o disfunzioni dovranno essere sostituiti dalla Ditta entro cinque giorni lavorativi (esclusi quindi i festivi e le domeniche) dalla richiesta da parte dell'Area Gestione del Patrimonio, su segnalazione della competente struttura presso cui insiste il distributore.

I distributori devono essere mantenuti in perfetto stato di funzionamento.

- Caratteristiche e tipologia.

I distributori automatici dovranno consentire la corretta conservazione degli alimenti in somministrazione e dovranno possedere i seguenti requisiti di minima,:

- essere di nuova generazione e non ricondizionati.
- essere perfettamente funzionanti, marcati CE, in grado di garantire la piena funzionalità e la perfetta efficienza, 24 ore su 24 (a tal fine l'impresa concorrente illustra nella documentazione tecnica di gara le "procedure e strumenti adottati a garanzia del costante e regolare funzionamento del distributore"); poiché il distributore è una apparecchiatura elettromeccanica allacciata alle reti di distribuzione dell'elettricità e dell'acqua dello stabile ne consegue che tutti gli aspetti di sicurezza elettrica descritti nelle specifiche norme CEI/UNI dovranno essere rispettati dalla impresa aggiudicataria per garantire la sicurezza elettrica degli utenti;
- rispettare la norma CEI EN 60335 "Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita" ;
- essere muniti della documentazione ai sensi del D.P.R. 459/1996: dichiarazione di conformità e manuale di istruzioni per l'uso;
- essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti negli stessi contenuti;
- avere le superfici destinate a venire in contatto con i prodotti alimentari di materiale idoneo e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;
- avere la "bocca" esterna di erogazione non esposta ad insudiciamenti od altre contaminazioni;
- essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto erogato e sul relativo prezzo;
- consentire la possibilità di scelta della quantità di zucchero (amare, dolci, molto dolci) e avere una capacità consona alle potenziali consumazioni e dotate di bicchiere e palettina/cucchiaino per le bevande calde;
- essere predisposti per mantenere le bevande e gli alimenti alla temperatura prevista dalla normativa vigente;
- segnalare chiaramente l'indisponibilità del prodotto;
- erogare il resto in moneta e segnalare chiaramente l'eventuale assenza di monete per il resto.

Per distributori semiautomatici si intendono i distributori di bevande calde a mezzo cialde o similari.

Su ciascun distributore l'impresa deve apporre, in una parte facilmente visibile, una targhetta indicante la ragione sociale, l'indirizzo per esteso ed un recapito telefonico funzionante continuativamente nelle 24 ore.

I bicchieri in dotazione ai distributori devono essere per uso alimentare e in conformità con la normativa sulla distribuzione automatica di bevande.

L'impresa deve provvedere alla fornitura e sistemazione in prossimità del distributore di idonei portarifiuti, dotati di coperchio a ritorno automatico, laddove non presenti.

Deve essere garantita la scrupolosa pulizia e igiene dei distributori (a tal fine l'impresa concorrente illustra nella documentazione tecnica di gara le "procedure e strumenti adottati a garanzia della costante e ottimale condizione di igiene del distributore").

L'uso, la manutenzione e il rifornimento dei distributori non devono compromettere in alcun modo la pulizia dei locali ove gli stessi sono in funzione e degli spazi circostanti.

Al concessionario aggiudicatario spetta ogni onere di manutenzione, ordinaria e straordinaria.

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE mette a disposizione ed individua gli spazi dove i distributori dovranno essere collocati all'interno degli immobili sedi di proprie attività sanitarie ed amministrative.

In caso di aggiudicazione a ditte straniere è indispensabile l'esistenza di una filiale con deposito in Italia al fine di garantire regolari e tempestivi interventi nel corso del servizio.

- Qualità dei prodotti

I distributori automatici devono erogare una vasta gamma di prodotti (e comunque tutti quelli proposti ed elencati nella documentazione tecnica di gara).

Devono come minimo essere garantiti quelli di seguito elencati:

- Bevande Calde:

- caffè (di prima qualità, in grani (non liofilizzato), macinato all'istante;
- caffè decaffeinato;
- caffè macchiato;
- cappuccino;
- cioccolata;
- thè;
- orzo;
- ginseng.

- Bevande fredde analcoliche:

- bevande fredde in lattina;
- succhi al 100% di frutta senza zuccheri aggiunti;
- acqua minerale (naturale e gassata) da 500 ml in pet a perdere;

- Alimenti dolci e salati vari.

In merito si precisa che:

- le bevande e gli alimenti erogati dai distributori devono essere di ottima qualità, di primarie marche, di odore e sapore gradevoli, esenti da Organismi Geneticamente Modificati, conformi alle disposizioni di legge in materia igienico-sanitaria;
- sulla confezione di ciascun prodotto deve essere riportata ogni indicazione richiesta dalla vigente normativa;
- le bevande e gli alimenti erogati devono essere prodotti in stabilimenti o laboratori provvisti di regolare notifica sanitaria;
- le bevande, con esclusione di quelle calde, devono essere distribuite nei contenitori originali della casa produttrice;
- i prodotti non consumati devono essere sostituiti rispettando la data di scadenza o il termine minimo di conservazione
- il rifornimento dei distributori deve essere costante, conforme alle esigenze e consumi degli utenti e tale che ogni giorno siano disponibili tutti i prodotti erogati.
- che tutti i prodotti (bevande e alimenti) forniti dai distributori non dovranno essere a contenuto alcolico.
- Per esigenze di carattere stagionale o per mutate preferenze dei consumatori l'impresa aggiudicataria potrà proporre l'erogazione di ulteriori prodotti in aggiunta a quelli indicati in offerta.

La non osservanza di quanto stabilito nel presente articolo, la vendita di prodotti avariati o contenenti sostanze nocive o in ogni caso non conformi alle norme igienico-sanitarie, costituisce causa espressa di risoluzione immediata del contratto, oltre alle sanzioni di legge.

L' AZIENDA SANITARIA LOCALE si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali, per giustificato motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione.

E' proibito erogare bevande appartenenti alla categoria degli alcolici e superalcolici.

▪ Caratteristiche dei prodotti

All'interno dei distributori automatici è preferibile che i prodotti abbiano le seguenti caratteristiche:

- Prodotti a contenuto energetico inferiore/uguale alle 150 kcal per singola porzione, pari a circa il 5% della quota energetica giornaliera raccomandata per un individuo sano;
- Prodotti per una fascia specifica di persone ad esempio prodotti privi di glutine e per diabetici;
- Cereali integrali o alimenti che li contengono in percentuale superiore al 50%;
- Prodotti a basso contenuto di sale: apporto non superiore a 0,3 g /100g;
- Prodotti con un apporto totale di lipidi inferiore a gr.9 per porzione;
- Prodotti senza grassi saturi e grassi trans;
- Prodotti freschi e trasformati a base di ortofrutta ad es. macedonia di frutta fresca a pezzi, mele fresche a fette, verdura in pinzimonio, polpa di frutta al 100% senza zucchero, yogurt da bere alla frutta.

▪ Controlli.

Ai Responsabili della AZIENDA SANITARIA LOCALE spetta, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'impresa possa nulla eccepire, il compito di effettuare anche giornalmente, ispezioni e controlli relativamente ai distributori, ai prodotti erogati e in generale al regolare svolgimento del servizio compresa la facoltà di far eseguire analisi sui prodotti forniti. Le spese sostenute per gli accertamenti risultati sfavorevoli all'impresa, comprese quelle relative ad eventuali analisi effettuate, saranno poste a carico della stessa.

I predetti controlli potranno pertanto riguardare:

- le condizioni igieniche degli stessi, previa apertura dei distributori;
- la mancanza dei prodotti, la qualità e le date di scadenza;
- le modalità di svolgimento del servizio, compreso il regolare ed efficiente rifornimento deidistributori;
- il rispetto di tutte le norme previste dal presente capitolato e dalla normativa di legge vigente in materia.
- In caso di prodotti contestati i medesimi dovranno essere sostituiti tempestivamente in modo da non recare alcun inconveniente all'AZIENDA SANITARIA LOCALE e agli utenti, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti.
- garantire in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata o difettosa erogazione dei prodotti richiesti la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti.

Per lo svolgimento del servizio l'impresa affidataria deve impiegare esclusivamente personale abilitato, qualificato, munito delle necessarie autorizzazioni, idoneo a svolgere le proprie funzioni e per il quale siano stati regolarmente adempiuti gli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia di assicurazioni sociali, previdenziali, assistenziali, antinfortunistiche ed in regola con quanto previsto dalle eventuali norme specifiche di settore vigenti, assumendone i relativi oneri.

E' fatta salva la facoltà della Azienda Sanitaria Locale di richiedere alla impresa affidataria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, la documentazione probatoria di tutti gli adempimenti sopracitati, ivi comprese le probatorie dei versamenti contributivi.

La impresa affidataria riconosce che l' Azienda Sanitaria Locale appaltante risulta estranea a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra la impresa stessa ed il proprio personale dipendente.

Le parti danno atto ed accettano che nessun rapporto di lavoro o di incarico viene ad instaurarsi tra l'Azienda Sanitaria Locale ed il personale addetto all'espletamento del servizio.

L'organico dovrà essere costituito in numero sufficiente a garantire la regolarità del servizio in ogni periodo dell'anno.

L'impresa ha l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale, assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenze l'Azienda Sanitaria Locale da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

L'Impresa dovrà dotare tutti i propri dipendenti, incaricati di effettuare i rifornimenti dei prodotti e gli interventi manutentivi dei distributori, di una targhetta di riconoscimento in applicazione dell'art. 26 comma 8 del D.lgs 81/2008.

Il personale della impresa è tenuto a mantenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza sia nei confronti degli utenti che del personale Azienda Sanitaria Locale ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale che il servizio richiede.

Nelle strutture Azienda Sanitaria Locale deve accedere il solo personale della impresa affidataria incaricato al rifornimento e manutenzione dei distributori, previa comunicazione alle Direzioni localmente preposte dell'elenco dei nominativi degli incaricati, comunque muniti di apposito cartellino identificativo con precisa indicazione della ragione sociale, del numero di matricola e di ogni ulteriore informazione utile all'esatta identificazione.

L'Azienda Sanitaria Locale può richiedere l'allontanamento di quel personale che non si sia attenuto alle sopraccitate indicazioni.

In particolare, l'impresa aggiudicataria deve curare che il proprio personale:

- sia qualificato ed esperto nello svolgimento delle proprie mansioni;
- tenga un comportamento corretto anche nei confronti dell'utenza;
- vesta ordinatamente, in maniera appropriata e pulita;
- abbia a disposizione un documento di identità personale;
- sia provvisto di targhetta di riconoscimento a norma del dell'art. 26 comma 8 del D.lgs 81/2008;
- essere munito, se necessario, di adeguati strumenti di protezione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 ed essere debitamente formato e sensibilizzato sui temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- mantenga un comportamento consono all'ambiente in cui opera evitando di arrecare intralcio o disturbo al normale andamento delle attività sanitarie o amministrative;
- segnali subito agli organi competenti dell'Azienda Sanitaria Locale ed al proprio responsabile le anomalie che dovesse rilevare durante lo svolgimento del servizio;
- non prenda ordini da terzi diversi dalla ditta.
- non prenda visione di documenti dell'Amministrazione mantenendo la più assoluta riservatezza in merito ai pazienti ed all'organizzazione e andamento dell'Amministrazione medesima di cui abbiano avuto eventualmente notizia durante l'espletamento del servizio;
- si astenga dall'intervenire su apparecchiature, materiale sanitario, medicinali e su quant'altro di proprietà dell'Azienda Sanitaria;
- consegna immediatamente i beni eventualmente smarriti e rinvenuti nell'espletamento del servizio qualunque sia il loro valore e stato al proprio diretto responsabile che, sua volta, dovrà consegnarli al personale individuato dall'Amministrazione;
- rispetti il divieto di fumare.

L'impresa aggiudicataria, infine, assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del proprio personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio.

L'interruzione ingiustificata del servizio sarà qualificata come possibile causa di risoluzione contrattuale. L'impresa è comunque responsabile del comportamento dei propri dipendenti ed è direttamente responsabile dei danni derivanti a terzi da comportamenti imputabili ai propri dipendenti.

- Aumento/diminuzione/variazione ubicazione dei distributori in corso di contratto

L'Amministrazione si riserva la facoltà, nel corso del contratto, di aumentare, diminuire il numero dei distributori o di variarne l'ubicazione, oltre concordare con il concessionario, nell'ipotesi di nuova richiesta, la tipologia del distributore da installare.

In ogni caso si precisa a tal fine che la scelta dello spazio/area dell'edificio in cui collocare il distributore dovrà rispettare per quanto possibile le seguenti indicazioni:

1. Il distributore dovrà essere posizionato in luogo "periferico" rispetto ai percorsi interni; sono da evitare installazioni lungo le vie di esodo previste dal piano di emergenza - evacuazione; in particolare sono da evitare, in quanto in contrasto con la vigente normativa di legge in materia di antincendio, le seguenti collocazioni:
 - in prossimità delle porte di sicurezza quando diminuisca la larghezza della stessa, anche parziale, verso l'uscita
 - sui pianerottoli delle scale, diminuendo la capacità di deflusso delle persone, sia in situazioni ordinarie che in caso di emergenza;
 - all'interno di spazi, locali, corridoi, scale, che costituiscano "Compartimentazione Antincendio";
 - all'interno di locali già utilizzati per contenere centraline di Controllo Antincendio, Antintrusione, Gas Medicali ecc..
2. Per ogni distributore, all'atto del suo posizionamento, dovrà essere rilasciato dalla impresa fornitrice, copia del Collaudo/Certificazione di corrispondenza alla normativa di riferimento;
3. Per ogni singolo sito in cui è collocato il distributore si dovrà effettuare la verifica periodica dell'Impianto Elettrico e del Conduttore di Terra.
4. Pertanto l'ubicazione del distributore deve essere preventivamente definita e approvata dai competenti uffici dell' Azienda Sanitaria Locale che ne valutano l'idonea collocazione ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza. Individuata l'area/spazio di idonea collocazione del distributore l' Azienda Sanitaria Locale tramite l'Ufficio Tecnico individua il relativo punto luce/punto acqua provvedendo ad eseguire i necessari lavori e impianti elettrico-idrici per l'allacciamento del distributore da parte della ditta affidataria.

Il Fornitore si obbliga a fornire in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, a semplice richiesta dell' Azienda Sanitaria Locale, l'elenco aggiornato dei distributori installati.

- Responsabilità.

L'Azienda Sanitaria Locale rimane sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali furti, danneggiamenti, incendi o altre cause provocati dai distributori e dal loro utilizzo. E' altresì esonerata da responsabilità per i furti, danni e guasti arrecati da terzi o per fatto imputabile alla Ditta Concessionaria ed al suo personale.

A tal fine la Ditta Concessionaria provvederà a dotarsi di idonea assicurazione da esibirsi in sede di sottoscrizione contrattuale.

- Fiscalizzazione "Vending Machines"

La ditta concessionaria provvederà, in ottemperanza al D.Lgs. n.127/15 per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, ad apporre un QR CODE in modo visibile su ogni distributore automatico installato.

ART. 4 - ARREDAMENTO E ATTREZZATURE

Tenuto conto di quanto indicato ai precedenti articoli, i costi per l'adeguamento dei locali nonché la spesa per l'acquisto dell'arredamento, delle attrezzature e degli impianti del bar è a carico del concessionario. Ciò senza diritto alcuno, da parte dello stesso concessionario, a pretendere alcun rimborso, risarcimento od altro, neppure al termine del contratto.

Il progetto di arredamento, e relativa dotazione di attrezzature, oltre ad essere conforme alle vigenti norme antinfortunistiche ed a tutte le norme del settore, deve essere consono all'ambiente sanitario e rispondente alle moderne esigenze di estetica e funzionalità e non deve, in alcun modo, arrecare nocumento all'immagine dell' Azienda Sanitaria Locale.

Si precisa inoltre che, sia durante l'esecuzione dei lavori che durante lo svolgimento dell'esercizio di gestione bar, le attività devono tenere conto dell'ambito sanitario nel quale si svolgono.

Il concessionario, su eventuale richiesta dell' Azienda Sanitaria Locale, dovrà fornire, a corredo del progetto, tutto quanto venga ritenuto dalla stessa necessario per una esaustiva valutazione.

Il concessionario, durante l'allestimento dei locali, dovrà cercare di non arrecare disservizi e/o disagi alla normale attività sanitaria.

L'Area Gestione Tecnica dell' Azienda Sanitaria Locale si riserva di effettuare sopralluoghi durante l'esecuzione dei lavori ed al termine degli stessi. Al completamento dovranno inoltre essere consegnate tutte le certificazioni, collaudi, dichiarazioni di conformità e quant'altro necessario a certificare la corretta esecuzione dei lavori/impianti ecc..

I locali da adibirsi al suddetto esercizio si intendono consegnati nello stato in cui si trovano.

I lavori necessari per rendere funzionali a norma di legge i suddetti locali (normativa antincendi, antinfortunistica, allacciamento impianti elettrico ed idraulico e quant'altro) dovranno essere tempestivamente eseguiti, a proprie spese, dal concessionario, previa accordi e secondo le prescrizioni della competente U.O. dell'Area Gestione Tecnica, fermo restando il rilascio dell'autorizzazione dell'Azienda Sanitaria Locale. Prima di effettuare qualsiasi ulteriore lavoro nel corso di validità contrattuale, il concessionario dovrà sottoporre il relativo progetto alla necessaria ed inderogabile approvazione dell'Azienda Sanitaria Locale. Il concessionario potrà dotare, a sua cura e spese, nel corso di validità contrattuale il bar di ogni altro apparecchio che sia di uso normale in siffatti esercizi, d'accordo con l'Azienda Sanitaria Locale.

ART. 5 – MANTENIMENTO DEI LOCALI

I locali oggetto del capitolato vengono consegnati nello stato in cui si trovano. Eventuali lavori di sistemazione e migliorie degli stessi dovranno essere eseguiti a totali cure e spese del concessionario, il quale nulla potrà pretendere dall'Azienda Sanitaria Locale a titolo di rimborso spese ed indennizzi di qualsiasi specie, nemmeno in caso di decadenza o revoca della concessione prima della sua naturale scadenza, per qualsiasi motivo esse avvengano. Il concessionario si obbliga a mantenere i locali affidatigli in concessione nelle condizioni di massimo decoro ed igiene consone all'ambiente ospedaliero e rispondenti alle moderne esigenze di estetica e funzionalità, attenendosi anche alle prescrizioni che al riguardo l'Azienda Sanitaria Locale potrà impartirgli. L'Azienda Sanitaria Locale ha la facoltà di perseguire qualsiasi anomalia e, nei casi più gravi, di revocare la concessione e risolvere il contratto.

ART. 6 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE

La Ditta Concessionaria, per l'attività di somministrazione, vendita al dettaglio e distribuzione automatica di alimenti e bevande analcoliche nonché per l'attività di vendita di generi non alimentari per giornali e riviste, deve essere in possesso delle notifiche, segnalazioni, comunicazioni, autorizzazioni e licenze, previste dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale e dai regolamenti del Comune ove è ubicata l'attività.

A tale fine la Ditta Concessionaria, anche prima dell'inizio della gestione, dovrà esibire all'Azienda, le relative notifiche, segnalazioni, comunicazioni, autorizzazioni e licenze rilasciate dalle Autorità competenti.

In particolare la Ditta Concessionaria deve essere in possesso di uno dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande stabiliti dall'art.6, comma 2 e 3, della L.R.26.07.2003 n. 14 "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande". Durante la vigenza della concessione il venir meno di uno dei requisiti di cui sopra ovvero il sorgere di qualsivoglia impedimento normativo produrrà automaticamente la risoluzione del contratto di concessione Locali.

ART. 7 - NORME IGIENICO-SANITARIE

Le attrezzature e l'arredamento devono rispettare i requisiti previsti dal Reg. CE 29.04.2004 n.852 e s.m.i. e dal Regolamento Comunale d'Igiene ove esistente.

La Ditta Concessionaria deve mantenere uno standard elevato di pulizia e decoro dei locali, attrezzature, arredi e suppellettili e attenersi a tutte le prescrizioni eventualmente impartite dall'AZIENDA SANITARIA LOCALE e/o Autorità competenti.

La frequenza delle pulizie dovrà essere tale da garantire ambiente ed arredi costantemente puliti anche nello ore di punta. Esse dovranno essere eseguite evitando la contaminazione degli alimenti e bevande.

Nel caso di mancata osservanza di norme igieniche e delle disposizioni impartite dall'Azienda la concessione potrà essere revocata con risoluzione immediata del contratto.

- Stoviglie.

Gli utensili e le stoviglie non monouso utilizzate per la presentazione, preparazione, manipolazione e somministrazione degli alimenti e bevande devono essere sanificate in lavastoviglie ad una temperatura non inferiore a 65°C.

La Ditta Concessionaria è inoltre obbligata a tenere in dotazione bicchieri monouso dotati di coperchio per i clienti che ne facciano esplicita richiesta.

- Rifiuti.

Tutti i rifiuti prodotti dall'attività esercitata, devono essere gestiti ai sensi del D. Lgs. n.152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., del Reg. CE n.852/2004 "Igiene degli Alimenti" e s.m.i., e del Regolamento comunale d'Igiene ove esistente, senza arrecare danni alla salute e all'ambiente. Gli eventuali rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi e/o i rifiuti urbani e/o assimilabili agli urbani devono essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente a carico della Ditta Concessionaria.

La Ditta Concessionaria ha l'obbligo di uniformarsi alle modalità di gestione dei rifiuti (es: raccolta differenziata, procedure e/o disposizioni interne) dell'Azienda sanitaria e deve posizionare contenitori idonei per la raccolta delle diverse tipologie: rifiuto indifferenziato, vetro, plastica, carta, ecc. I contenitori e la modalità di gestione degli stessi (es: pulizia, movimentazione, smaltimento) devono essere concordati con la Direzione Medica ma rimangono a carico della Ditta Concessionaria.

I rifiuti non devono essere depositati anche temporaneamente in aree o zone non destinate a tale scopo.

- Piano autocontrollo

La Ditta Concessionaria e l'eventuale Ditta gerente i distributori automatici di alimenti e bevande analcoliche, sono obbligate al rispetto dell'art.5 "Analisi dei pericoli i punti critici di controllo" del Reg. CE n.852/2004 e s.m.i. e degli artt. 17, 18 e 19 – Rintracciabilità - del Reg. CE del 28.01.2002 n.178 e s.m.i..

Il piano di autocontrollo e la relativa documentazione dev'essere reso disponibile alla Direzione Medica qualora ne faccia richiesta.

ART. 8 - ORARIO DI APERTURA

L'orario di apertura/chiusura degli esercizi bar deve essere reso noto al pubblico, previo accordi con la Direzione Medica di ogni Presidio Ospedaliero localmente preposta. In linea di massima si considerano gli orari come di seguito indicati:

- LOTTO 1 "SERVIZIO DI GESTIONE DEI "BAR" DEL PRESIDIO OSPEDALIERO CENTRALE"
 - dalle ore 06:00 alle ore 20:00 di ogni giorno sia feriale che festivo
- LOTTO 2 - "SERVIZIO DI GESTIONE DEI "BAR" DEL PRESIDIO OSPEDALIERO OCCIDENTALE"
 - dal lunedì al venerdì dalle ore 06:00 alle ore 20:00
 - sabato dalle ore 06:30 alle ore 18:00
 - domenica dalle ore 06:30 alle ore 14:00
- LOTTO 3 - "SERVIZIO DI GESTIONE DEI "BAR" DEL PRESIDIO OSPEDALIERO VALLE D'ITRIA"
 - dal lunedì al venerdì dalle ore 06:00 alle ore 20:00
 - sabato dalle ore 06:30 alle ore 18:00
 - domenica dalle ore 06:30 alle ore 14:00
- LOTTO 4 - "SERVIZIO DI GESTIONE DEI "BAR" DEL PRESIDIO OSPEDALIERO ORIENTALE"
 - dal lunedì al venerdì dalle ore 06.00 alle ore 20:00
 - sabato dalle ore 06:30 alle ore 18:00
 - domenica dalle ore 06:30 alle ore 14:00
- LOTTO 5 - "SERVIZIO DI GESTIONE DEI "PUNTI DI RISTORO" PRESSO LE AREE TERRITORIALI"
 - L'erogazione delle bevande e dei prodotti a mezzo dei distributori automatici dovrà essere garantita 24 ore su 24 ore.

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE Taranto si riserva di apportare varianti agli orari predetti in relazione alle esigenze di orario degli altri servizi sanitari.

ART. 9 - PREZZI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

La ditta concessionaria non dovrà praticare prezzi al pubblico superiori a quelli indicati nel listino. A tal fine il concessionario dovrà esporre il listino prezzi, presso le strutture ospedaliere e/o sanitarie, in modo ben visibile in prossimità di ogni cassa.

I prezzi, che dovranno essere affissi in tabelle facilmente visibili ovvero, qualora non indicati in tabella, riportati direttamente sui singoli prodotti, non dovranno essere superiori a quelli medi praticati dalla generalità dei pubblici esercizi bar delle località e comprensori nei quali hanno sede i bar ospedalieri in riferimento ai rispettivi lotti.

Il listino dei prezzi dei principali prodotti posti in vendita e di ogni loro eventuale integrazione e/o variazione dovrà essere consegnato, in caso di aggiudicazione, alla Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri dell'Azienda Sanitaria Locale Taranto .

La ditta concessionaria si impegna inoltre ad applicare, esclusivamente nei confronti dei dipendenti e collaboratori dell'Azienda Sanitaria Locale Taranto, a semplice presentazione del tesserino di riconoscimento, una percentuale di sconto non inferiore al 10% sul prezzo delle consumazioni riferite a prodotti alimentari (arrotondamento per eccesso o per difetto a 0,5 centesimi e relativi multipli).

Limitatamente ai lotti 1-2-3-4, la ditta concessionaria, si impegna a garantire la fornitura di un cornetto (vuoto o farcito) ed un caffè (oppure espressino, oppure cappuccino) a favore dei donatori volontari di sangue, limitatamente alla giornata di donazione. L'importo mensile che l'Amministrazione corrisponderà, previa presentazione di apposita fatturazione separata, dovrà essere pari alla fornitura erogata nel mese di riferimento per il prezzo indicato nello "schema di offerta economica" - voce GC.1 - allegato "D" .

I prezzi delle bevande e dei prodotti erogati dai distributori automatici dovranno essere visibili sui distributori stessi in modo da consentire una facile lettura, inoltre, devono essere non superiori ai prezzi di seguito indicati:

| PRODOTTO | PREZZO MAX | PREZZO MAX <small>(riservato al personale operante presso le strutture ospedaliere e/o sanitarie)</small> |
|--------------------------------|------------|--|
| Caffè | €0,80 | €0,70 |
| Caffè decaffeinato | €0,80 | €0,70 |
| Caffè di Orzo | €0,80 | €0,70 |
| Caffè al ginseng | €0,80 | €0,70 |
| Cappuccino | €0,80 | €0,70 |
| Cioccolata | €0,80 | €0,70 |
| Thé | €0,80 | €0,70 |
| Acqua minerale naturale | €0,80 | €0,70 |
| Acqua minerale gassata | €0,80 | €0,70 |
| Succo di frutta | €1,00 | €0,90 |
| Bevande in lattina analcoliche | €1,00 | €0,90 |
| Snack dolci e salati | €1,00 | €0,90 |

In caso di servizio al tavolo non è consentito richiedere supplementi di prezzo.

ART. 10 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà la durata di 9 (nove) anni con inizio dalla data di sottoscrizione del relativo contratto. **Si precisa che limitatamente all'esercizio bar del P.O. SS. Annunziata la decorrenza del contratto viene fissata a decorrere dal 10/12/2021** e, pertanto, la relativa concessione avrà **la durata di 6 (sei) anni** .

L'Azienda Sanitaria Locale Taranto si riserva la facoltà di affidare la concessione per ulteriori 12 (dodici) mesi, qualora ne ricorrano i presupposti, alle medesime condizioni contrattuali, in relazione ad eventuali esigenze legate all'espletamento della NUOVA gara.

E' esclusa la possibilità di proroga tacita della concessione, che non potrà essere ceduta a terzi senza il consenso scritto dell'Azienda Sanitaria Locale Taranto.

ART. 11 - OBBLIGHI DELLA DITTA CONCESSIONARIA

Eventuali modifiche, in corso di contratto, al banco bar e comunque alle strutture anche accessorie oggetto della concessione dovranno essere preventivamente sottoposte all'Azienda Sanitaria Locale di Taranto per l'eventuale approvazione.

L'Azienda, in qualsiasi momento, si riserva inoltre di cambiare la localizzazione degli esercizi bar in forma temporanea o permanente.

Il concessionario dichiara di accettare sin d'ora qualunque lavoro che l'Azienda Sanitaria Locale ritenga necessario effettuare direttamente, in base alle proprie esigenze organizzative.

In tal caso sarà cura della Ditta Concessionaria approntare, con oneri a proprio carico, l'impiantistica del banco-bar ed ogni ulteriore spesa per arredi e trasferimento dell'esercizio nella nuova sede.

La Ditta Concessionaria si obbliga a far buon uso dei beni (locali ed impianti fissi) ricevuti o installati ed a restituirli, al termine della concessione, nello stato in cui sono stati consegnati, tenuto conto del normale

deperimento e dell'usura. Gli eventuali danni ai locali ed ai relativi impianti, che venissero rilevati in corso di contratto o alla sua scadenza o risoluzione, dovranno essere immediatamente risarciti all'Azienda U.S.L. che, a tal fine, potranno rivalersi sulla somma che il concessionario avrà depositato a titolo di cauzione definitiva di cui al disciplinare di gara.

La Ditta Concessionaria si impegna altresì, a proprie spese e carico, a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali in cui viene svolto l'esercizio, degli impianti fissi ivi presenti e di tutte le attrezzature impiegate per l'espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato.

La Ditta Concessionaria è tenuta ad adoperarsi affinché il rifornimento dei generi, da parte dei fornitori, avvenga nelle ore di minor affluenza di pubblico utilizzando, esclusivamente, percorsi ed orari preventivamente concordati con i competenti Uffici aziendali.

E' tassativamente vietato tenere nei locali utilizzati sostanze infiammabili o esplosive.

La Ditta Concessionaria si obbliga ad osservare ed a fare osservare tutte le disposizioni in materia di sicurezza ed igiene; a tal fine si impegna ad ottemperare, a propria cura e spese, a tutte le prescrizioni e disposizioni comunque impartite al riguardo dalle Pubbliche Autorità e dalla Committente, esonerando l'Azienda Sanitaria Locale Taranto da ogni obbligo e responsabilità.

Di conseguenza la Ditta Concessionaria dovrà dotarsi di tutti i dispositivi atti a prevenire infortuni, incendi, danni, ecc, ai locali.

Al cessare della concessione, il concessionario uscente dovrà rendere liberi i locali, asportando le attrezzature, gli arredi, le scorte e quant'altro di sua proprietà, pena il rimborso delle spese sostenute dall'Azienda Sanitaria Locale.

In caso di scioglimento del rapporto, per qualsiasi causa, nulla sarà dovuto alla Ditta Concessionaria a titolo di avviamento commerciale poiché la presente assegnazione avviene a titolo di concessione e, pertanto, al di fuori del regime privatistico dei contratti di locazione.

La Ditta Concessionaria è tenuta, altresì, ad individuare un referente unico dell'intero appalto che deve essere rintracciabile per tutto l'orario del servizio mediante un numero telefonico mobile. Inoltre è fatto obbligo alla Ditta Concessionaria di indicare una reperibilità telefonica al di fuori dell'orario di apertura per urgenti ed imprevedibili necessità.

Durante la vigenza della concessione il venir meno di uno dei requisiti di cui sopra ovvero il sorgere di qualsivoglia impedimento normativo potrà produrre la decadenza dalla concessione.

Il Gestore assumerà la titolarità di tutte le licenze rilasciate "in deroga" per Bar interno, destinato a finalità pubblica, e/o autorizzazioni-DIA necessarie per lo svolgimento dell'attività.

La durata e l'intestazione della licenza relativa all'attività è comunque subordinata alla durata del contratto di concessione. Pertanto, alla scadenza del contratto, o in caso di risoluzione dello stesso, scadrà anche la licenza, che non potrà essere ceduta ad alcuno né sospesa, ma restituita al Comune di competenza.

Licenze, Autorizzazioni e Dichiarazione di Inizio Attività dovranno essere richieste e ottenute a cura e spese del concessionario ai sensi delle disposizioni sui pubblici esercizi.

ART. 12 - RESPONSABILITA' DELLA DITTA CONCESSIONARIA

La Ditta Concessionaria è responsabile del comportamento del personale che la coadiuva, sia che si tratti di congiunti che di dipendenti, ed è altresì responsabile del possesso, da parte dei propri collaboratori, di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti leggi di pubblica sicurezza e sanitarie.

La Ditta Concessionaria è inoltre responsabile, direttamente ed esclusivamente, di ogni danno a persone e/o a cose che possa derivare dall'espletamento delle prestazioni oggetto della presente concessione ad essa imputabili od ai suoi dipendenti e/o collaboratori e dei quali fossero chiamate a rispondere l'Azienda Sanitaria Locale Taranto, che fin da ora si intende esonerata da qualsiasi pretesa.

La Ditta Concessionaria è altresì responsabile per qualsiasi danno a persone e/o a cose, compresi i danni a dipendenti e collaboratori, che si verificassero all'interno del locale adibito allo svolgimento dell'attività prevista in concessione e dei quali fosse chiamata a rispondere l'Azienda Sanitaria Locale Taranto che si intende sin da ora sollevata da qualsiasi pretesa.

ART. 13 - PERSONALE E RAPPORTO DI LAVORO

La Ditta Concessionaria si impegna ad applicare ai propri lavoratori dipendenti, impiegati nello svolgimento del servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo di lavoro vigente alla data di aggiudicazione della gara per la categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria.

Nel caso in cui nel servizio vengano impiegati operatori stranieri, il concessionario è tenuto all'ottemperanza di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di immigrazione. Gli operatori stranieri dovranno essere in grado di parlare, comprendere, leggere e scrivere in lingua italiana in modo fluente.

La Ditta Concessionaria si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il personale dovrà essere munito delle certificazioni sanitarie previste dalla legge e dell'attestato di formazione per alimentaristi.

La Ditta Concessionaria dovrà fornire a tutto il personale dipendente "adeguata divisa di lavoro", così come prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene, da indossare durante le ore di servizio. Tali indumenti saranno provvisti di cartellino di identificazione riportante il nome. La divisa dovrà essere mantenuta in perfetto stato di pulizia e decoro. Il personale dovrà mantenere uno standard elevato di igiene personale ed avere comportamenti atti ad evitare la contaminazione degli alimenti e bevande. E' vietato l'accesso nel locale/aree di preparazione e deposito di alimenti alle persone non autorizzate.

Il personale addetto al servizio non dovrà usare guanti monouso non sterili in lattice ma guanti non sterili sintetici rispondenti alle norme EN-374 per protezione da rischio biologico, chimico, allergico.

ART. 14 - COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLA DITTA CONCESSIONARIA

Il personale dipendente dalla Ditta Concessionaria deve essere tecnicamente preparato e fisicamente idoneo.

Nello svolgimento del servizio è tenuto a:

- tenere un comportamento discreto, riservato, decoroso e irreprensibile, comunque conforme alle regole della buona educazione e di rispetto per la specifica situazione nella quale viene svolto il servizio;
- osservare tutte le norme di carattere regolamentare, generali e particolari, vigenti per l'espletamento del servizio;
- mantenere, durante l'orario di servizio, un comportamento lavorativo finalizzato all'efficace ed efficiente svolgimento del proprio compito.

La Ditta Concessionaria dovrà condurre l'esercizio di vendita con la massima cortesia, gentilezza e correttezza sia nei confronti dell'utenza esterna che dei dipendenti dell'AZIENDA SANITARIA LOCALE Taranto, concordando preventivamente con l'Azienda – secondo la competenza, eventuali, particolari iniziative commerciali rispetto alla normale attività di vendita.

E' da considerarsi riservata e non può costituire oggetto di diffusione o comunicazione a terzi, ogni informazione relativa all'organizzazione dell'Azienda Sanitaria Locale Taranto ed alle sue attività di cui la Ditta Concessionaria ed i suoi dipendenti siano venuti a conoscenza durante l'espletamento del servizio.

L'Azienda Sanitaria Locale potrà richiedere la sostituzione delle unità di personale che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

ART. 15 – CANONI – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

CANONI

- Il canone annuo "a rialzo" per la concessione di cui al **Lotto n.1** (Bar c/o Ospedale SS. Annunziata, Padiglione Vinci, S.G. Moscati e P.O. Grottaglie) è fissato in complessivi **€62.585,77** (sessantadue milacinque ottantacinque /77) + I.V.A.
- Il canone annuo "a rialzo" per la concessione di cui al **Lotto n.2** (Bar c/o Ospedale di Castellaneta, Massafra e Mottola) è fissato in complessivi **€14.125,48** (quattordicimilacentoventicinque/48) + I.V.A.
- Il canone annuo "a rialzo" per la concessione di cui al **Lotto n.3** (Bar c/o Ospedale di Martina Franca) è fissato in complessivi **€14.194,88** (quattordicimilacentonovantaquattro/88) + I.V.A.
- Il canone annuo "a rialzo" per la concessione di cui al **Lotto n.4** (Bar c/o Ospedale di Manduria) è fissato in complessivi **€8.093,87** (ottomilazeronovantatre/87) + I.V.A.
- Il canone annuo "a rialzo" per la concessione di cui al **Lotto n.5** (Ristoro c/o le Strutture Ospedaliere e Territoriali) è fissato in **€32.295,70** (trentadue miladuecentonovantacinque/70) + I.V.A.

Il concessionario corrisponderà in rate mensili anticipate il canone corrispondente all'offerta economica presentata e per il quale è risultato aggiudicatario.

Il pagamento del canone decorrerà dalla data indicata nel contratto stipulato ovvero a decorrere dal 16° giorno dalla data di consegna dei locali, risultante da apposito verbale controfirmato dalle parti, per quanto concerne ogni struttura dei n.5 lotti.

Il mancato pagamento di una sola rata oltre il 5° giorno dalla sua scadenza potrà provocare la decadenza di diritto della concessione.

Il canone di cui sopra sarà aggiornato annualmente a partire dal 2° anno di vigenza della concessione sulla base delle variazioni annue dell'indice nazionale generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Il concessionario si impegna a versare, a rate mensili anticipate, oltre agli oneri fiscali il canone di aggiudicazione. I versamenti devono essere eseguiti dal concessionario alle scadenze previste indipendentemente dal ricevimento in tempo utile di appositi avvisi, così come l'adeguamento ISTAT.

I versamenti – riportanti il lotto di riferimento - devono essere eseguiti dal concessionario alle scadenze previste indipendentemente dal ricevimento in tempo utile di appositi avvisi, così come l'adeguamento ISTAT.

I versamenti devono essere effettuati mediante bonifico bancario da effettuarsi presso la Tesoreria dell'Azienda Sanitaria Locale Taranto presso il: MONTE DEI PASCHI DI SIENA – sede di Viale Magna Grecia n.76/78 – TARANTO. Codice IBAN: IT32S0103015801000000706982.

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Limitatamente alla fornitura di generi di conforto a favore dei donatori volontari di sangue (fornitura di un cornetto vuoto o farcito ed un caffè, oppure espressino, oppure cappuccino), ed esclusivamente nella giornata di donazione la ditta concessionaria dovrà emettere apposita fattura, di importo pari alla fornitura erogata nel mese di riferimento moltiplicata per il prezzo indicato nello “*schema di offerta economica*” - voce GC.1 - allegato “D”. Tale corrispettivo non potrà in alcun modo formare oggetto di compensazione con il canone di concessione da corrisponde mensilmente.

L'importo verrà pagato alla concessionaria in rate mensili posticipate così come sopra determinato, fatta salva l'eventuale applicazione di somme detratte a titolo di penale o altro titolo, entro il sessantesimo giorno decorrente dalla data di ricevimento della fattura, a mezzo bonifico sul conto corrente che la ditta comunicherà all'atto dell'affidamento della concessione.

La concessionaria, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione, per quanto di competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale documentazione la Ditta non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti e/o in ordine a pagamenti già effettuati.

Resta espressamente inteso che in nessun caso la Ditta potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto; qualora la Ditta si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicare con raccomandata a.r., ovvero pec, dall'Amministrazione aggiudicatrice.

FORNITURA UTENZE ELETTRICHE/GAS

Relativamente alle forniture di utenze il concessionario dovrà procedere alla voltura delle stesse con oneri amministrativi a proprio carico e con conseguente addebito della fornitura elettrica.

A carico dei concessionari saranno, altresì, gli oneri relativi allo smaltimento rifiuti solidi urbani e l'utenza telefonica che potrà essere attivata a proprie spese.

Nei canoni di concessione sono compresi i corrispettivi delle spese per il riscaldamento degli ambienti e del consumo dell'acqua.

ART. 16 - DATI UTILI PER LA FORMULAZIONE DELLE OFFERTE

Al fine di consentire una adeguata “offerta economica” si riporta in analitico prospetto, ai soli fini statistici, ogni elemento ritenuto utile, fermo restando che in alcun modo potrà rappresentare vincolo contrattuale atteso che l'offerta viene formulata dal partecipante in seguito a proprie valutazioni di rischio.

| LOTTO | N.ro posti letto | Fatturato annuo medio relativo al triennio 2015/2016/2017 | | |
|-------|-------------------------|---|---------------------------|-------------|
| | | Valore minimo indicativo | Valore massimo indicativo | |
| 1 | P.O.C. - SS. Annunziata | 596 | €230.000,00 | €240.000,00 |
| | P.O.C. - Pad. Vinci | --- | €195.000,00 | 205.000,00 |

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO

| | | | | |
|---|--|-----|-------------|-------------|
| | S.O. S.G. Moscati | 170 | €95.000,00 | €100.000,00 |
| | P.O. Grottaglie | 102 | €62.000,00 | €99.000,00 |
| 2 | P.O.Castellaneta | 146 | €75.000,00 | €85.000,00 |
| | P.O.Mottola | --- | €19.000,00 | €22.000,00 |
| | P.O.Massafra | --- | €35.000,00 | €45.000,00 |
| 3 | P.O. Martina Franca | 184 | €130.000,00 | €150.000,00 |
| 4 | P.O. Manduria | 135 | €60.000,00 | €95.000,00 |
| 5 | Presidi Ospedalieri ed Aree Territoriali (con n.ro 60 sistemi automatici) | --- | €150.000,00 | €165.000,00 |

Si precisa che il fatturato ed i dati relativi ai dipendenti sopra indicati, ove comunicati dai concessionari attualmente gestori dei servizi, non sono stati oggetto di verifiche da parte dell'AZIENDA SANITARIA LOCALE. L'indicazione è puramente conoscitiva.

ART. 17 – DOCUMENTAZIONE TECNICA DA PRESENTARE

La documentazione tecnica soggetta alla valutazione qualitativa da parte di apposita Commissione Giudicatrice deve essere composta dai seguenti documenti:

- 1) Proposta architettonica, strutturale ed impiantistica relativa alla riqualificazione dei locali, oltre che la fornitura degli arredi e delle attrezzature, presentazione di elaborati grafici architettonici, strutturali ed impiantistici, schede tecniche ed illustrative di ogni componente di finitura ed impiantistico, nonché l'arredo e le attrezzature proposte per l'allestimento;
- 2) Descrizione del servizio mediante distributori automatici di bevande calde, fredde, frutta e snack. Il tutto conformemente a quanto previsto nella documentazione di gara;
- 3) Relazione sul personale da impiegare per l'esecuzione del servizio con indicazione del numero, qualifiche, mansioni e modalità per garantire le sostituzioni per ferie e malattie; programmi di formazione/aggiornamento del personale; descrizione del vestiario del personale. Il tutto conformemente a quanto previsto nella documentazione di gara;
- 4) Proposta merceologica, con indicazione della gamma e della qualità dei prodotti messi in vendita (marca, descrizione, confezionamento, ecc come prodotto fresco, dolce e salato, e come prodotto confezionato e/o a lunga conservazione, nonché relative modalità di conservazione dei prodotti (scadenza, metodologie di controllo delle scadenze ecc...). Il tutto conformemente a quanto previsto nella documentazione di gara;
- 5) Cronoprogramma esecutivo dell'intervento per la predisposizione dei locali compresa l'attivazione dei servizi.
- 6) Esperienze documentate nel settore oggetto della gara presso strutture sanitarie pubbliche o private;
- 7) Eventuali proposte migliorative;

La ditta concorrente deve fornire, se del caso, motivata e comprovata dichiarazione in merito alle informazioni contenute nell'offerta, (con riferimento a marchi, brevetti, Know-how) che costituiscono segreti tecnici o commerciali, pertanto coperte da riservatezza. Non sono ammesse dichiarazioni generiche riguardanti l'offerta nel suo complesso, sicché l'offerente deve espressamente indicare le parti dell'offerta ritenute dal concorrente oggetto di segreto. La stazione appaltante valuta comunque discrezionalmente se consentire l'accesso alla documentazione tecnica, tenuto conto di quanto precisato all'art. 53 c. 5 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

ART. 18 - SOPRALLUOGO

La Ditta partecipante potrà effettuare, previa richiesta da inoltrare all'indirizzo areapatrimonio.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, specificando il lotto di interesse, ovvero all'indirizzo mail/pec delle direzioni localmente preposte, al fine di concordare un sopralluogo guidato per prendere visione dei locali destinati all'espletamento del servizio posti all'interno delle strutture nelle seguenti sedi:

| LOTTO | Luogo | Indirizzo |
|--|--|---|
| LOTTO N.1 – SERVIZIO DI GESTIONE DEI "BAR" DEL PRESIDIO | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Presidio Ospedaliero SS. Annunziata ▪ Stabilimento Ospedaliero S.G. Moscati | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Via Bruno, 1 - 74121 Taranto ▪ Viaper Martina Franca – 74121 Taranto |

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO

| | | |
|---|---|---|
| OSPEDALIERO CENTRALE | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Presidio Ospedaliero "San Marco" Grottaglie</i> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Via G.Pignatelli – 74023 Grottaglie</i> |
| LOTTO N.2 – SERVIZIO DI GESTIONE DEI "BAR" DEL PRESIDIO OSPEDALIERO OCCIDENTALE | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Presidio Ospedaliero di Castellaneta</i> ▪ <i>Presidio Ospedaliero di Mottola</i> ▪ <i>Presidio Ospedaliero di Massafra</i> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Via del Mercato, 1 – 74011 Castellaneta</i> ▪ <i>Via Silvio Pellico – 74017 Mottola</i> ▪ <i>Viale Magna Grecia – 74016 Massafra</i> |
| LOTTO N.3 – SERVIZIO DI GESTIONE DEI "BAR" DEL PRESIDIO OSPEDALIERO VALLE D'ITRIA | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Presidio Ospedaliero di Martina Franca</i> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>ViaSan F. da Paola, 1 – 74015 Martina Franca</i> |
| LOTTO N.4 – SERVIZIO DI GESTIONE DEI "BAR" DEL PRESIDIO OSPEDALIERO ORIENTALE | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Presidio Ospedaliero "Giannuzzi" di Manduria</i> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>ViaMandonion – 74024 Manduria</i> |
| LOTTO N.5 – SERVIZIO DI GESTIONE DEI "PUNTI DI RISTORO" PRESSO LE AREE TERRITORIALI(<i>con sistemi automatici</i>) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Presidi Ospedalieri</i> ▪ <i>Distretti Socio Sanitari</i> ▪ <i>Dipartimento di Prevenzione</i> ▪ <i>Dipartimento di Salute Mentale</i> ▪ <i>Dipartimento di Assistenza Riabilitativa Territoriale</i> ▪ <i>Dipartimento di Dipendenze Patologiche</i> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Sedi dei PP.OO.</i> ▪ <i>Sedi dei Distretti Socio Sanitari</i> ▪ <i>Via Diego Peluso,117 – 74121 Taranto</i> ▪ <i>Via SS, Annunziata – 74121 Taranto</i> ▪ <i>Viale Magna Grecia, 418 – 74121 Taranto</i> ▪ <i>Via Ancona – 74121 Taranto</i> |

Per ogni sopralluogo sarà presente un referente aziendale dell'Azienda Sanitaria Locale Taranto che accompagnerà i rappresentanti delle imprese interessate. Al sopralluogo deve presenziare il rappresentante delle stesse, munito di delega scritta del legale rappresentante e, in ogni caso, non più di due rappresentanti per ogni impresa.

In caso di RTI costituito o costituendo è necessaria la presenza di almeno un rappresentante – munito di delega scritta del legale rappresentante – di una delle Ditte costituenti il raggruppamento.

Si precisa che in caso di mancata effettuazione dei sopralluoghi, l'impresa, successivamente alla presentazione dell'offerta, non potrà avanzare obiezioni o pretese in merito alla non conoscenza di circostanze che avrebbero potuto influire sulla formulazione dell'offerta stessa.

ART. 19 - CLAUSOLA SOCIALE

Unitamente alle finalità di cui al presente appalto e visto l'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., oltre alle recenti prassi interpretative espresse dall'ANAC e dalla giurisprudenza amministrativa e in applicazione dell'art. 25 della Legge Regionale 25/2007, con il presente appalto, intende perseguire la finalità sociale di salvaguardia dei livelli occupazionali e delle condizioni contrattuali.

A tal fine, in caso di cambio di gestione conseguente all'aggiudicazione del presente appalto, il concessionario subentrante, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si impegna ad applicare le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva e ad assorbire in via prioritaria, per il periodo di durata del contratto, il personale già alle dipendenze dei concessionari uscenti – ivi incluse le cooperative sociali – ed attualmente impiegato per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto nelle strutture dell'Azienda Sanitaria Locale Taranto, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa dell'aggiudicatario e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'esecuzione del servizio.

Pertanto, ciascun operatore economico partecipante alla presente procedura di gara dovrà tener conto, nella predisposizione dell'offerta, della finalità sociale che informa il presente appalto.

ART. 20 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione della concessione avverrà - per singolo lotto indivisibile - a favore della ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con il metodo aggregativo come di seguito specificato:

A. QUALITA': coefficiente max punti 70

Una Commissione Giudicatrice, appositamente nominata dall'ASL, assegnerà, in seduta riservata il punteggio concernente il merito tecnico/qualitativo della documentazione tecnica presentata, tenendo conto degli elementi/criteri di valutazione e dei relativi pesi di cui alla sottostante tabella.

CRITERI DI VALUTAZIONE QUALITA' - TOTALE 70 PUNTI (min 42 punti)

| | |
|--|--------------------|
| A. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO: | max45 punti |
| A.1. Modello organizzativo e progetto gestionale | <i>max 8 punti</i> |
| A.2. Dotazione attrezzature-funzionali per l'esecuzione del progetto | <i>max 8 punti</i> |

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO

| | |
|--|----------------------------|
| A.3. Caratteristiche qualitative, estetiche ed impiantistiche funzionali della progettazione | <i>max 10 punti</i> |
| A.4. Tempi di realizzazione del progetto | <i>max 4 punti</i> |
| A.5. Modalità di svolgimento del servizio (<i>orari di apertura/chiusura, modalità di accesso ai dipendenti</i>) Organigramma e profilo professionale del personale impiegato | <i>max 6 punti</i> |
| A.6. Percentuale di sconto riservata al personale operante presso le Strutture Ospedaliere e/o Sanitarie (<i>criterio proporzionale</i>) | <i>max 9 punti</i> |
| B. GAMMA E QUALITÀ DEI PRODOTTI | <i>max 25 punti</i> |
| B.1. Presenza e qualità dei prodotti alimentari di provenienza regionale, locale o di natura biologica | <i>max 7 punti</i> |
| B.2. Presenza e qualità di prodotti compatibili con diete particolari (<i>es. celiaci, prodotti bio</i>) | <i>max 6 punti</i> |
| B.3. Programma di pulizia e sanificazione | <i>max 6 punti</i> |
| B.4. Risorse da destinare all'esecuzione del servizio per il corretto svolgimento dei processi di lavoro - Proposte migliorative per l'organizzazione del servizio | <i>max 6 punti</i> |

Per quanto concerne l'attribuzione dei punteggi si significa che la Commissione Giudicatrice provvederà ad assegnare i punteggi nel rispetto delle Linee Guida A.N.A.C. n.2/2016 con applicazione del criterio discrezionale /motivazionale di un coefficiente variabile da 0 a 1.

Si precisa che il punteggio di cui al punto A.6. sarà assegnato con criterio proporzionale.

Chiarimenti

La Commissione giudicatrice, nel corso dell'esame tecnico-qualitativo delle offerte potrà invitare le ditte concorrenti a fornire chiarimenti in ordine ai documenti ed alle dichiarazioni presentate con la documentazione tecnica.

La carenza sostanziale della documentazione tecnica presentata, che non consenta la valutazione tecnico-qualitativa della documentazione tecnica, rilevata motivatamente dalla Commissione giudicatrice, comporta l'esclusione dalla gara.

Il punteggio qualità sarà attribuito con il seguente procedimento:

Fermi restando i requisiti di minima previsti dalla documentazione di gara, la valutazione del merito tecnico/qualitativo è compiuta sulla base dell'esame della documentazione tecnica presentata dall'offerente, previa verifica della rispondenza della documentazione stessa alle caratteristiche richieste, in merito a ciascuno degli elementi/criteri di valutazione sopra indicati. In ogni caso, sono escluse dal prosieguo della gara - giacché inidonee - le offerte che non soddisfano i requisiti di minima richiesti nel presente documento. Relativamente alle offerte dichiarate inidonee non si procede né all'apertura, né alla lettura della relativa offerta economica.

B. PREZZO: coefficiente max punti 30

| | |
|--|-------------|
| | |
| - Canone "a rialzo" offerto per la concessione del servizio di gestione dei "Bar e Punti di Ristoro" delle diverse Aree dell'Asl Taranto | max30 punti |

Al prezzo verranno attribuiti massimo punti 30/100 (trenta su cento).

Il punteggio relativo al prezzo verrà assegnato in base alla seguente formula di tipo non lineare:

La ditta partecipante dovrà indicare canoni che risultino superiori alle basi d'asta indicate (allegato C – Schema di offerta economica).

Resta inteso che non saranno accolte e pertanto verranno escluse offerte economiche che non risultino superiori ai valori posti a base d'asta.

Per ciascuna offerta verranno successivamente sommati i punti relativi alla qualità – determinati dalla Commissione Giudicatrice - e quelli relativi al prezzo.

L'aggiudicazione della gara avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, precisando che i punteggi saranno arrotondati alla seconda cifra decimale.

In caso di parità in graduatoria si procederà:

- alla richiesta di un miglioramento dell'offerta dando ai concorrenti un termine non superiore alle 72 ore per presentare un'offerta migliorativa, secondo le modalità che verranno indicate;
- all'estrazione a sorte in caso di ulteriore parità o se nessuno dei concorrenti abbia proposto un'offerta migliorativa.

Le offerte giudicate tecnicamente idonee, non potranno comunque essere ritenute valide in caso di importo inferiore a quello a base d'asta. Dette offerte verranno pertanto escluse.

ART. 21 - INADEMPIENZE E PENALITA'

La violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel presente capitolato o il compimento, da parte della Ditta Concessionaria o dei suoi dipendenti, di atti o fatti che possano compromettere il servizio o nuocere alla convenienza del luogo, daranno piena facoltà all'AZIENDA SANITARIA LOCALE Taranto di applicare una penale, previa contestazione degli addebiti a mezzo di lettera raccomandata A.R. e fatto salvo il risarcimento del maggior danno, sempre che le violazioni commesse non configurino ipotesi per le quali è prevista la facoltà dell'Azienda di risolvere il contratto di concessione ai sensi dell'art. 24 del presente capitolato.

Su tutte le somme dovute dalla Ditta Concessionaria all'AZIENDA SANITARIA LOCALE in virtù del presente capitolato, dovranno essere corrisposti, in caso di ritardato pagamento, gli interessi di mora, al tasso legale, dal giorno successivo a quello in cui è maturato il ritardo e fino al giorno in cui viene eseguito il pagamento.

Delle penali applicate è data comunicazione all'aggiudicatario a mezzo PEC. Le penali sono gestite, alternativamente:

- attraverso l'incameramento di corrispondente importo detratto dalla cauzione definitiva, che deve essere prontamente reintegrata dall'aggiudicatario;
- mediante emissione di apposita fattura.

Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Parimenti, l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude in alcun modo il diritto della stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti o delle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.

ART. 22 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

RISOLUZIONE

Ferme le ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 108 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, l'AZIENDA SANITARIA LOCALE Taranto può risolvere, di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale (art. 23 del presente documento);
- qualora si verificano le condizioni previste all'articolo 23 "Inadempienze e penalità" relativamente al mancato rispetto del crono programma in termini di attivazione del servizio;
- violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
- inosservanza delle norme in materia di lavoro e previdenza, prevenzione, infortuni, sicurezza;
- in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento;
- frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- qualora il fornitore ceda in subappalto il servizio senza la preventiva approvazione;
- nel caso in cui l'aggiudicatario non superi positivamente il periodo di prova;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dall'Azienda;
- mancata stipula di polizza assicurativa in ordine alle coperture assicurative richieste dall'art.25;
- mancato pagamento di una sola rata del canone di concessione oltre il 5° giorno dalla sua scadenza, come da art. 17 del presente documento;
- per qualsiasi altra causa prevista nel presente documento.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'aggiudicatario, l'Azienda ha diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa in danno dell'aggiudicatario inadempiente e di applicare, altresì, la penale prevista al precedente articolo.

L'affidamento a terzi viene notificato all'aggiudicatario inadempiente con lettera Raccomandata A.R. con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi. All'aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda, rispetto a quelle previste dal contratto

risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e ove questo non sia sufficiente da eventuali crediti dell'aggiudicatario.

Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esimerà la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa.

Si dichiara, per patto espressamente convenuto, che le decisioni per l'applicazione di tutte le penalità e le sanzioni previste nel presente disciplinare saranno prese con semplice provvedimento amministrativo e senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia del Magistrato.

Tali decisioni s'intendono senz'altro esecutive, nonostante gravame all'Autorità Giudiziaria.

RECESSO

Ferme le ipotesi di recesso previste dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Azienda della Sanitaria Locale ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun contratto in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

1. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

Il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

La perdita dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici,

La condanna con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore ovvero gli stessi siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

2. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Azienda sanitaria.

In caso di recesso dell'AZIENDA SANITARIA LOCALE il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 "Recesso unilaterale dal contratto" del codice civile.

ART. 23 – ASSICURAZIONI

La Ditta Concessionaria si assume ogni responsabilità, sia civile che penale, derivante dall'espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato.

La Ditta Concessionaria risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo indenne l'Amministrazione Appaltante da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi.

La Ditta Concessionaria provvederà a proprie spese alla riparazione e all'eventuale sostituzione di attrezzature e beni in genere dell'Amministrazione Appaltante, danneggiati durante l'esecuzione del servizio; in difetto potrà provvedervi la stessa Amministrazione Appaltante, addebitandone alla Ditta Concessionaria i relativi costi.

A tal fine si impegna a stipulare, e a mantenere in vigore per tutta la durata della concessione, suoi rinnovi e proroghe, con primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza RCT/RCO, per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto del presente capitolato, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, nella quale deve essere esplicitamente indicato che l'AZIENDA SANITARIA LOCALE ed i propri dipendenti e amministratori, deve essere considerata "terza" a tutti gli effetti, anche durante le fasi di predisposizione dei locali adibiti a bar, generi appartenenti al settore non alimentare ed edicola come pure dei distributori automatici installati all'interno della struttura ospedaliera.

Il succitato contratto assicurativo dovrà prevedere, tra le altre condizioni, anche la specifica estensione a:

- preparazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande;
- intossicazione e tossinfezione alimentare e avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio connessi alla somministrazione di bevande e alimenti in genere, anche mediante distributori automatici, per i danni a terzi sia manifestatisi in occasione della somministrazione, sia manifestatisi successivamente alla stessa;
- conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati;
- committenza di lavori e servizi;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni a cose di terzi da incendio;
- danni alle cose nell'ambito di esecuzione di lavori;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.);
- danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza.

La polizza dovrà prevedere l'espressa rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti dell'Amministrazione appaltante, dei suoi dipendenti e amministratori.

L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dalla Stazione Appaltante e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell'appalto.

A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l'Aggiudicatario si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza.

Resta precisato che costituirà onere a carico dell'Aggiudicatario, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'Aggiudicatario stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

Nel caso in cui sia previsto il subappalto devono essere considerati terzi anche i subappaltatori e loro dipendenti

Di seguito sono indicati gli importi massimali secondo i Lotti di partecipazione:

LOTTE 1-2-3-4-5

L'assicurazione dovrà essere prestata fino alla concorrenza di massimali RCT non inferiori ad €5.000.000,00 per sinistro con i limiti di €5.000.000,00 per persona lesa e di €. 5.000.000,00 per danni a cose e di massimali RCO non inferiori ad €.3.000.000,00 (tremilioni) per sinistro con i limiti di €.2.000.000,00 per persona.

Copia della polizza dovrà essere consegnata all'AZIENDA SANITARIA LOCALE Taranto nei termini previsti nel disciplinare di gara.

ART. 24 - CONTROLLI DI CONFORMITÀ DEL SERVIZIO FORNITO

E' facoltà dell'Azienda effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso, controlli e analisi al fine di verificare la rispondenza del servizio fornito dalla Ditta Concessionaria alle prescrizioni previste dal presente capitolato. La ditta dovrà garantire l'accesso agli incaricati dell'Azienda in qualsiasi ora lavorativa per esercitare il controllo circa la corretta conservazione e la qualità delle materie prime e dei prodotti offerti. I suddetti controlli saranno eseguiti in contraddittorio fra le parti. Nel caso in cui la Ditta Concessionaria o un suo incaricato non fossero presenti per il contraddittorio, l'Azienda Sanitaria Locale potrà ugualmente effettuare le suddette verifiche le cui risultanze non potranno essere contestate. L'Azienda Sanitaria Locale si riserva, inoltre, il diritto di controllare l'igiene generale dei locali e delle attrezzature in uso.

Gli inadempimenti verranno contestati formalmente mediante "rapporti di non conformità" ed il concessionario dovrà provvedere alla loro risoluzione; nel caso in cui le non conformità non vengano risolte nei tempi previsti o vengano ripetute, l'Azienda sanitaria potrà applicare una penale come specificato

nell'art.21 del presente capitolato. L'Azienda Sanitaria Locale si riserva, in ogni caso, la facoltà di pretendere il risarcimento del maggior danno sopportato.

L'OPERATORE ECONOMICO

Letto, approvato e sottoscritto per accettazione: (Timbro e firma del legale rappresentante)

Il sottoscritto, quale procuratore e legale rappresentante dell'Operatore Economico, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente documento e degli allegati ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c. c., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e i patti ivi contenuti, nessuno escluso od eccettuato ed accetta e specificatamente sottoscrive le clausole di cui agli artt. 6, 7, 9, 11, 13, 14, 17, 21, 23, 24 e 25.

L'OPERATORE ECONOMICO

Letto, approvato e sottoscritto per accettazione: (Timbro e firma del legale rappresentante)